

Torino, 05/09/2024

PROTOCOLLO DI CONVENZIONAMENTO

TRA

SISPORT S.p.A. SSD, con sede in Torino (TO), via Olivero 40 , P.IVA 02051440010, nella persona del Amministratore Delegato Dott. Alberto Ronzan (di seguito "Impianto")

E

La Società **CRAL ARPA PIEMONTE** con sede in Torino (TO), via Pio Settimo, 9 cap 10135, C.F. 97677420016 in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Rosella Rolando (di seguito "Società") Ciascuna, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che

- a) Sisport è società senza fini di lucro, che ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, attraverso la diffusione e la pratica, sia agonistica che didattica, di propaganda dello sport in genere;
- b) La "Società" è un'associazione senza fini di lucro che promuove attività sportive e culturali sul territorio piemontese;
- c) Sisport dispone, di vari impianti sportivi e attrezzature connesse (di seguito, complessivamente definiti l'"Impianto").

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di convenzionamento.
2. La convenzione:
 - a) Permette l'accesso ad uno sconto fino al 15% sul prezzo di listino riferito alle "Tariffe Intere" pubblicate sul sito www.sisport.life ad eccezione delle attività natatorie sulle quali verrà applicato uno sconto non superiore al 10%. Sono da intendersi escluse dal presente accordo le ore invernali di tennis, le attività di Estate ragazzi, le ore di personal trainer e le ore private di tennis. La predetta agevolazione non è cumulabile con altre promozioni effettuate da Sisport.
 - b) La collaborazione si applica ai centri sportivi Sisport di Torino (via Olivero, 40) e Settimo T.se (via Santa Cristina, 1).
 - c) La validità dell'abbonamento è circoscritta al centro sportivo Sisport laddove viene effettuata l'iscrizione.
 - d) Hanno accesso alla convenzione tutti gli iscritti alla "Società" ivi compresi i familiari di 1° grado.
 - e) All'atto dell'iscrizione, il beneficiario sarà tenuto a mostrare, oltre alla documentazione sanitaria di legge, la tessera associativa o una dichiarazione sostitutiva, redatta su carta intestata della "Società", attestante il rapporto di affiliazione con il richiedente. I familiari di 1° grado, previa esibizione di apposita autodichiarazione sul proprio stato di famiglia, potranno avere accesso alle tariffe agevolate esibendo, al momento dell'iscrizione, copia della tessera associativa del familiare iscritto presso la "Società".
3. Il presente Protocollo di convenzionamento sarà valido ed efficace tra le Parti dal 06/09/2024 al 31/08/2026 Le Parti saranno libere di recedere dal presente Protocollo di convenzionamento tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'altra parte con preavviso di 30 giorni.
4. Le Parti si impegnano a rispettare, a pena di risoluzione contrattuale, le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come meglio sotto descritto.
5. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegnano ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione della presente convenzione, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. CRAL ARPA PIEMONTE dichiara di essere consapevole che tale

Decreto prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, concussione, frode in danno dello Stato, ecc.), e che Sisport ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), nonché un Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il "Codice Etico") consultabile all'indirizzo www.stellantis.com, e di impegnarsi a rispettare gli stessi. L'eventuale inosservanza da parte di CRAL ARPA PIEMONTE delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente convenzione, e legittimerà Sisport a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Sisport, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

6. Tutti i dati ed informazioni specifiche inerenti all'attuazione della presente convenzione, di cui le Parti o soggetti terzi per le stesse operanti entrino eventualmente in possesso, devono essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione a terzi senza il previo consenso scritto della Parte titolare di tali informazioni. Le Parti, reciprocamente, non devono divulgare all'esterno i rispettivi metodi di gestione e organizzativi, dei quali vengano eventualmente a conoscenza, né diffondere notizie o pareri relativi ai protocolli e procedure attuati all'interno delle stesse, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività di entrambe le Parti. Tale divieto si intende valido e vincolante per tutta la durata della presente convenzione, rinnovi compresi, e per la durata di ulteriori cinque anni dalla cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, per qualsiasi evenienza intervenuta. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, e dalla normativa nazionale di riferimento, avente ad oggetto la protezione dei dati personali, fermo restando che la presente Convenzione (salvo che per i dati personali dei procuratori, necessari ai fini della stipula) non prevede il trattamento o il trasferimento di dati personali da una Parte per conto / nei confronti dell'altra.
7. Le Parti convengono di impegnarsi ad organizzare un incontro, per il tramite dei rispettivi procuratori, per risolvere in buona fede qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione; solo laddove risulti impossibile addivenire ad una soluzione conciliativa, la controversia sarà rimessa alla competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Torino.

Luogo e data:

La società
